

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 giugno 2022, n. 183  
**METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL ONLUS - PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Putignano per un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019, denominato "Santo Stefano", per n. 30 posti da realizzare nel Comune di Putignano alla Via San Girolamo n.9 - ASL BA**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti"*.

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019;
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);

- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

*1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"*  
Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

- 7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*
- 8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*
  - a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*
  - b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;*
- 9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;*

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), i requisiti per i centri diurni non autosufficienti consistono in :

1. all'atto della presentazione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito,
2. all'atto della presentazione alla Regione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione, i requisiti da possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito;

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO NON AUTOSUFFICIENTI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI:

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

RR.4/2019 – Art 7.1 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI

Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "Requisiti minimi strutturali" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

- a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);
- b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)

Con pec trasmessa il 20/07/2020, acquisita al prot. n. AOO183/0011904 di questo Ente, il Comune di Putignano, a seguito dell'istanza presentata dal Sig. Luigi Paparella, in qualità di legale rappresentante della Società "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus" – P.IVA 05457290723- con sede in Molfetta, Viale Pio XI n° 48/41-42, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per un Centro diurno non autosufficienti, da realizzare nel Comune di Putignano alla via San

Girolamo n.9, per n. 30 posti. Tale richiesta rientra nel III bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- ✓ Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime semiresidenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R. n. 4 del 2019;
- ✓ Prot. 1265.2020 del 12/03/2020 della società Metropolis ad oggetto *“Richiesta di autorizzazione di un “Centro Diurno Socio- Educativo e Riabilitativo per non autosufficienti” ai sensi dell’art.3 Regolamento Regione Puglia n. 4 del 21.01.2019, sita in Putignano (BA) in via San Girolamo, 9”*;
- ✓ Documento d'identità del Sig. Luigi Paparella, in qualità di legale rappresentante della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus;
- ✓ Contratto preliminare di locazione commerciale tra il Sig. Guarnieri Leonardo Luigi in qualità di promittente locatore e Metropolis – Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus, in qualità di promittente conduttore, stipulato in data 13/03/2020, nella quale si pattuisce che *“3.Sarà consentita la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, e la cessione a terzi del contratto di locazione anche ai sensi dell’art. 36 legge 392-1978”*; *“4. Il contratto di locazione sarà stipulato entro il 31.07.2020 a condizione che il promittente conduttore Consorzio Metropolis o altra persona o Ente da esso indicato, ottenga le autorizzazioni amministrative regionali o comunali per lo svolgimento dell’attività.”*;
- ✓ Relazione tecnica descrittiva;
- ✓ Relazione tecnica di verifica ai parametri di cui alla DGR n°2037 del 2013;
- ✓ Tabella 1 del Centro diurno per soggetti non autosufficienti;
- ✓ Dichiarazione nella quale il Sig. Luigi Paparella, in qualità di legale rappresentante della società *“Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus”* dichiara *“che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione tecnica, nella relazione ai sensi della DGR n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati alla presente istanza”*;
- ✓ Elaborati planimetrici: Tav. 1 Pianta piano rialzato, Tav. 2 Pianta piano seminterrato/terra.
- ✓ Nota del Comune di Putignano – IV<sup>^</sup> Area polizia locale- Suap avente ad oggetto *“Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus – Istanza di autorizzazione alla realizzazione in forma singola di centro diurno per soggetti non autosufficienti ex RR n.4/2019 in Putignano alla Via S. Girolamo, 9”*.

Nella predetta nota del Settore IV<sup>^</sup> Area Polizia Locale - Suap, il Dirigente del Comune di Putignano chiedeva :

- Alla V<sup>^</sup> Area del Comune di Putignano di rilasciare il parere compatibilità urbanistico edilizio;
- Alla IV<sup>^</sup> Area Polizia Locale e ufficio P.S., Mercati e Commercio su suolo pubblico c/o IV<sup>^</sup> Area Polizia Locale - Suap la verifica di compatibilità della proposta progettuale con l'art 7, comma 2, L.R. n. 43 del 2013 *“Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”*;
- Alla Regione di esprimere parere di compatibilità al fabbisogno.

Inoltre, l'ufficio la IV<sup>^</sup> Area Polizia Locale – Suap del Comune di Putignano, del tutto impropriamente :

- *“rimette alla Regione Puglia ogni conseguenza che possa derivare dall’eventuale rilascio del parere di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs 502/1992 prima, e in assenza, della verifica di conformità edilizia ed urbanistica dell’intervento ex art. 7 della L.R. n.9/2017”*;
- non acquisisce espresso parere urbanistico edilizio dall'Ufficio Sue e ritiene che, in mancanza di avviso contrario, con il rilascio della detta verifica si riterrà che il SUE abbia comunque valutato l'istanza compatibile con la fattispecie di che trattasi; *“la conformità, ai sensi dell’art.7 comma 2, della L.R. n.9/2017, dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia; “la conformità dei dati catastali identificativi dell’immobile e/o degli immobili oggetto d’intervento allo stato di fatto e*

*destinazioni d'uso, ivi compresi vincoli e/o asservimento di particelle”; “la compatibilità con la normativa ambientale della proposta progettuale, verificata eventualmente anche di concerto con l'Ufficio Ambiente comunale cui la presente si indirizza per conoscenza”;*

- *in mancanza di riscontro e/o rilievi, si riterrà che l'Ufficio P.S. e la IV Area Organizzativa abbiano valutato l'intervento proposto come compatibile con la suddetta normativa di Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP) e con ogni altra normativa di settore inerente alla realizzazione e all'esercizio dell'attività di che trattasi, rimessa alla cura e competenza della Polizia Locale e dell'Ufficio P.S.;*

Infine, il Dirigente dell'Area IV<sup>A</sup> sospende il procedimento fino all'acquisizione delle pronunce richieste a Enti e Uffici comunali.

Con DD n.355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre”* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesti”*.

Con DD n. 211 del 20.07.2021 ad oggetto *“Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n.4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio – Bimestri dal II al V –Provincia di Bari-Ricognizione posti residui”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Al contempo, la Regione provvedeva ad **assegnare in via provvisoria n. 30 posti al Centro Diurno non autosufficienti** da realizzare alla Via San Girolamo n.9, nel Comune di Putignano, previa acquisizione dell'integrazione documentale in merito alle carenze/difficoltà rilevate in fase istruttoria.

Con nota prot. AOO183\_0012002 del 29/07/2021 è stata notificata la DD 211/2021 con i relativi allegati al Comune di Putignano e alla Società *“Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus”*, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali relativa al Centro diurno non autosufficienti. Inoltre, è stato chiesto di trasmettere, entro, e non oltre il termine di 10 giorni dalla predetta comunicazione :

- al legale rappresentante della società, le carenze rilevate e presenti nella scheda di valutazione, al fine valutarne l'eventuale sanabilità;
- al Comune di Putignano documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

Con pec del 2 agosto, acquisita al prot. n. AOO183/12144 del 3/08/2021 di questo Ente, il legale rappresentante della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus ha trasmesso allo scrivente Servizio la seguente documentazione:

- ✓ Nota prot. n. 3517.2021 del 02/08/2021 ad oggetto *“Riscontro prot. AOO183 del 29 luglio 2021 n. 12002. Richiesta d'autorizzazione alla realizzazione di un “Centro diurno Socio-Educativo e Riabilitativo per non autosufficienti” ai sensi dell'art. 3 Regolamento Regione Puglia n.04 del 21.01.2019, sita in Putignano (BA) in via San Girolamo, 9”;*
- ✓ Contratto preliminare di locazione commerciale – Proroga sottoscritta in data 25/07/2020, nella quale il proprietario dell'immobile concedeva *“una proroga alla validità dello stesso contratto preliminare fino al 31/10/2021, avvertendo che si tratta di termine non ulteriormente prorogabile, e pertanto*

*alla predetta nuova scadenza del 31/12/2021 il preliminare in parola si intenderà definitivamente risolto.”;*

- ✓ Nota prot. n. AOO183/0012002 del 29/07/2021 ad oggetto *“Notifica DD 221 del 20/07/2021 – Trasmissione scheda di valutazione e richiesta di integrazione e precisazioni in merito all’istanza di autorizzazione alla realizzazione”.*

In riscontro alla surriferita nota prot. n. AOO183\_0012002 del 29/07/2021 di questo Ente, il Dirigente dell’Area IV – Polizia locale Suap del Comune di Putignano, con pec del 4 agosto 2021, acquisita al prot. n. AOO183/12208 del 4/08/2021 di questo Ente, ha chiesto all’Area V^ Area Comunale di trasmettere entro il giorno 6/08/2021:

- a) *la verifica di conformità dei titoli legittimanti alle previsioni del comma 1 dell’art.7 della L.R. n. 9/2017;*
- b) *la verifica di conformità edilizia ed urbanistica ex art. 7 della L.R. n.9/2017;*

precisando che *“resta inteso che in mancanza di riscontro entro il termine suddetto, si considererà che la V^ Area Organizzativa comunale abbia espresso **parere favorevole** e abbia ritenuto sussistente:*

- *la conformità dei titoli legittimanti alle previsioni del comma 1 dell’art.7 della L.R. n. 9/2017;*
- *la conformità edilizia ed urbanistica – nonché ambientale- ex art. 7 della L.R. n.9/2017 dell’intervento nonché la conformità alla normativa vigente di settore (cfr RR n.4/2019);*

*e si riterranno risolte con esito favorevole tutte le questioni sollevate nel corso dell’iter procedimentale.”*

In merito alla conformità dei titoli legittimanti alle previsioni del comma 1 dell’art.7 della L.R. n. 9/2017, il Dirigente dell’Area IV^ Polizia locale Suap del Comune di Putignano *“segnalava, a tal fine,*

- I. *il carattere preliminare del contratto che è, ad ogni modo, di locazione;*
- II. *mancanza di specifico consenso del proprietario alla realizzazione dell’intervento;*
- III. *l’imminente scadenza del contratto preliminare di locazione commerciale;*
- IV. *la mancata indicazione degli estremi di registrazione del contratto preliminare di locazione;*
- V. *la mancata indicazione del corrispettivo di godimento;”*

comunicando che *“resta inteso che, in mancanza di avviso contrario e/o di richiesta di integrazioni da parte della V^ Area, si intenderà che il SUE abbia ritenuto il contratto preliminare di locazione prodotto e succitato titolo pienamente legittimante e conforme alle previsioni del comma 1 dell’art.7 della LR n.9/2017”.*

Con pec del 5/08/2021, acquisita al prot. n. AOO183/12245 del 5/08/25021 di questo Ente, la società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali arl ha trasmesso allo scrivente Servizio chiarimenti e/o integrazioni in merito alle carenze/difficoltà riscontrate in fase istruttoria, allegando la seguente documentazione:

- Nota della società Metropolis prot. n. 3570 del 5/08/2021 ad oggetto *“Autorizzazione alla realizzazione del Centro Diurno Socio- Educativo e Riabilitativo per non autosufficienti SANTO STEFANO, ai sensi dell’art3 Regolamento Regione Puglia n.04 del 21.01.2019, sito a Putignano, Via San Girolamo 9”;*
- Nota prot. n. 3517 del 2/08/2021 della società Metropolis *con cui chiede “al Comune di Putignano di trasmettere alla Sezione SGO documentazione attestante la verifica dei titoli di godimento dell’immobile e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia entro e non oltre il giorno 08.08.2021 termine ultimo indicato nella comunicazione regionale”;*
- Nota Prot. n. AOO183- 0012002 del 29/07/2021 ad oggetto *“Notifica DD 211 del 20/07/2021 – Trasmissione scheda di valutazione e richiesta di integrazione e precisazioni in merito all’istanza di autorizzazione alla realizzazione”;*
- DD 211 del 20.07.2021 ad oggetto *“Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio –Bimestri dal II al V –Provincia di Bari- Ricognizione posti residui”;*
- Contratto preliminare di locazione commerciale – Proroga , sottoscritto in data 25/07/2020 tra il Sig. Guarnieri Leonardo Luigi in qualità di promittente locatore e il Sig. Paparella Luigi in qualità di promittente conduttore, nella quale ***“su richiesta del Consorzio Metropolis ai sensi dell’art. 4 del predetto preliminare di locazione, il promittente locatore Sig. Guarnieri Leonardo Luigi concede***

***una proroga alla validità dello stesso contratto preliminare fino al 31/10/2021, avvertendo che si tratta di termine non ulteriormente prorogabile, e pertanto alla predetta nuova scadenza del 31/12/2021 il preliminare in parola si intenderà definitivamente risolto.***

Con pec del 5/08/2021, acquisita al prot. n. AOO183/12256 del 5/08/2021 di questo Ente, il Comune di Putignano trasmette allo scrivente Sezione la seguente documentazione:

- Nota prot. n. 3517 del 2/08/2021 della società Metropolis, in riscontro alla nota prot. n. AOO183/12002 del 29.07.2021 di questo Ente, nella quale la società Metropolis *“chiedeva al Comune di Putignano di trasmettere documentazione attestante la verifica dei titoli di godimento dell’immobile e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e non oltre il giorno 08/08/2021 termine ultimo indicato nella comunicazione regionale.”*;
- Proroga del Contratto preliminare di locazione commerciale, sottoscritta in data 25/07/2020 tra il Sig. Guarnieri Leonardo Luigi in qualità di promittente locatore e il Sig. Paparella Luigi in qualità di promittente conduttore, nella quale ***“su richiesta del Consorzio Metropolis ai sensi dell’art. 4 del predetto preliminare di locazione, il promittente locatore Sig. Guarnieri Leonardo Luigi concede una proroga alla validità dello stesso contratto preliminare fino al 31/10/2021, avvertendo che si tratta di termine non ulteriormente prorogabile, e pertanto alla predetta nuova scadenza del 31/12/2021 il preliminare in parola si intenderà definitivamente risolto”***;
- Nota Prot. n. AOO183- 0012002 del 29/07/2021 ad oggetto *“Notifica DD 211 del 20/07/2021 – Trasmissione scheda di valutazione e richiesta di integrazione e precisazioni in merito all’istanza di autorizzazione alla realizzazione”*;
- DD 211 del 20.07.2021 ad oggetto *“Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio –Bimestri dal II al V –Provincia di Bari- Ricognizione posti residui”*;
- Nota della IV<sup>^</sup> Area Polizia Locale – Suap nella quale il Dirigente della IV<sup>^</sup> Area comunicava che *“resta inteso che in mancanza di riscontro entro il termine del 06 agosto 2021, si considererà che la V<sup>^</sup> Area Organizzativa comunale abbia espresso parere favorevole e abbia ritenuto sussistente:*
  - *la conformità dei titoli legittimanti alle previsioni del comma 1 dell’art.7 della L.R. n. 9/2017;*
  - *la conformità edilizia ed urbanistica – nonché ambientale- ex art. 7 della L.R. n.9/2017 dell’intervento nonché la conformità alla normativa vigente di settore (cfr RR n.4/2019); e si riterranno risolte con esito favorevole tutte le questioni sollevate nel corso dell’iter procedimentale.”*

Con pec del 13/08/2021, il Comune di Putignano ha trasmesso allo scrivente Servizio la medesima documentazione allegata alla pec del 5/08/2021.

Con nota prot. n. AOO183/6057 del 19/04/2022, lo scrivente Servizio ha chiesto di trasmettere, *“entro, e non oltre 3 giorni dalla presente :*

- 1) *Alla V<sup>^</sup> Area Comunale - Comune di Putignano, conformemente al dettato normativo di attestare, ai sensi dell’art 7 comma 2 della LR 9 del 2017, in maniera chiara ed univoca se l’intervento da realizzare nel Comune di Putignano alla via San Girolamo n.9 per un Centro diurno non autosufficienti denominato “Santo Stefano” di n. 30 posti è conforme alla normativa urbanistico –edilizia comunale.*  
(...)
- 2) *Al Legale rappresentante della società Consorzio Metropolis di trasmettere:*
  - a) *il contratto di locazione definitivo dell’immobile situato nel Comune di Putignano, alla Via San Girolamo n.9 :*
    - *con relativa registrazione all’Agenzia delle Entrate;*
    - *con l’indicazione del corrispettivo del godimento;*

- con specifico consenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento;
- senza la clausola che consente la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;

ovvero, in alternativa

- b) proroga del contratto preliminare di locazione dell'immobile situato nel Comune di Putignano, alla Via San Girolamo n.9;

al fine di poter concludere l'istruttoria in merito al rilascio della verifica di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione della struttura in oggetto."

Con pec del 20/04/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0006281 del 20/04/2022 di questo Ente, la società Consorzio Metropolis ha trasmesso la seguente documentazione:

- Nota prot. n. 2059/2022 del 20/04/2022 della società Metropolis Consorzio ad oggetto "Autorizzazione alla realizzazione del "Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo per non autosufficienti" SANTO STEFANO, ai sensi dell'art.3 Regolamento Regione Puglia n. 04 del 21.01.2019, sito a Putignano, via San Girolamo 9;
- Proroga del Contratto preliminare di locazione commerciale, sottoscritta in data 01/01/2022 tra il Sig. Guarnieri Leonardo Luigi in qualità di promittente locatore e il Sig. Paparella Luigi in qualità di promittente conduttore, nella quale **"su richiesta del Consorzio Metropolis ai sensi dell'art. 4 del predetto preliminare di locazione, il promittente locatore Sig. Guarnieri Leonardo Luigi concede una proroga alla validità dello stesso contratto preliminare fino al 30/09/2022, e pertanto alla predetta nuova scadenza del 30/09/2022 il preliminare in parola si intenderà cessato. Si concorda che alla data del 01/10/2022 verrà stipulato il contratto definitivo di locazione, eventualmente anticipabile ove le autorizzazioni richieste fossero ottenute in data precedente."**;
- Nota prot. n. AOO183/6057 del 19/04/2022 del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza sociosanitaria ad oggetto "Richiesta integrazione documentale al Comune di Putignano e alla società Metropolis Consorzio Cooperative Sociali arl in merito al rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione per un Centro diurno non autosufficienti da realizzarsi alla Via San Girolamo n.9 nel Comune di Putignano";
- Nota prot. n. 0045292 del 06/08/2021 del Comune di Putignano – IV^ Area Polizia Locale – Suap avente ad oggetto "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus – Istanza di autorizzazione alla realizzazione in forma singola di centro diurno per soggetti no autosufficienti ex RR n. 4/2019 in Putignano alla Via S. Girolamo, 9";

Con pec del 21/04/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0006447 del 27/04/2022 di questo Ente, il Comune di Putignano trasmetteva la seguente documentazione:

- Nota prot. n. 0025756 del 21/04/2022 del Comune di Putignano – IV Area – Polizia Locale – Suap ad oggetto "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus – Istanza di autorizzazione alla realizzazione in forma singola di centro diurno per soggetti no autosufficienti ex RR n. 4/2019 in Putignano alla Via S. Girolamo, 9";
- Nota prot. n. 2059/2022 del 20/04/2022 della società Metropolis Consorzio ad oggetto "Autorizzazione alla realizzazione del "Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo per non autosufficienti" SANTO STEFANO, ai sensi dell'art.3 Regolamento Regione Puglia n. 04 del 21.01.2019, sito a Putignano, via San Girolamo 9;
- Proroga del Contratto preliminare di locazione commerciale, sottoscritta in data 01/01/2022 tra il Sig. Guarnieri Leonardo Luigi in qualità di promittente locatore e il Sig. Paparella Luigi in qualità di promittente conduttore, nella quale **"su richiesta del Consorzio Metropolis ai sensi dell'art. 4 del predetto preliminare di locazione, il promittente locatore Sig. Guarnieri Leonardo Luigi concede**

***una proroga alla validità dello stesso contratto preliminare fino al 30/09/2022, e pertanto alla predetta nuova scadenza del 30/09/2022 il preliminare in parola si intenderà cessato. Si concorda che alla data del 01/10/2022 verrà stipulato il contratto definitivo di locazione, eventualmente anticipabile ove le autorizzazioni richieste fossero ottenute in data precedente.***

Con pec del 22/04/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0006453 di questo Ente, ad oggetto "Prot. n. 26058 del 22.04.2022 - Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperative Onlus. Trasmissione parere di compatibilità edilizia ed urbanistica per la realizzazione di un centro diurno non autosufficienti in Putignano", il Comune di Putignano – IV Area – Suap- trasmetteva :

- Nota del Comune di Putignano – IV Area – Polizia Locale- Suap nella quale il Dirigente della IV<sup>^</sup> Area "trasmette , ad integrazione della nota n. 25756 del 21.4.22 : parere rilasciato dal Dirigente della III Area Comunale – Ing. E. D'Aries, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 2 L.R. 9/2017, acquisito in atti al prot. n. 25980 del 21.4.22";
- Nota del Comune di Putignano – III Area : Assetto del Territorio – Ambiente – Transizione al Digitale- Sue ad oggetto "Parere di compatibilità edilizia ed urbanistica per la realizzazione di un centro diurno non autosufficienti in Via San Girolamo 9 a Putignano", nella quale il Dirigente dell'Area III "attesta ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 9/2017, la compatibilità alla normativa urbanistica-edilizia comunale dell'intervento da realizzare nel Comune di Putignano alla Via San Girolamo 9 per un centro diurno non autosufficienti denominato "Santo Stefano" di n. 30 posti";

L'istanza de qua ricade nell'ipotesi di cui al punto 6 di cui alla predetta determina "6. Criteri di attribuzione dei posti nell'ipotesi di numero di posti disponibili uguale /superiore al numero di posti richiesti".

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD 211/2021, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 4/2019 per n. 30 posti di un Centro diurno non autosufficienti e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Putignano in relazione all'istanza della Società "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus" per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominato "Santo Stefano", da realizzarsi nel Comune di Putignano, alla Via San Girolamo n.9, per n. 30 posti; con la **prescrizione** che la società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus, invii, entro, e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto allo scrivente Servizio ed al Comune di Putignano, il **contratto di locazione definitivo** con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate relativo all'immobile situato nel Comune di Putignano, alla Via San Girolamo n.9, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus" e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus" è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 20/07/2020 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;

- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Putignano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus" alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03  
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

**D E T E R M I N A**

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Putignano in relazione all'istanza della Società "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus" per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominato "*Santo Stefano*", da realizzarsi nel Comune di Putignano, alla Via San Girolamo n.9,

per n. 30 posti; con la **prescrizione** che la società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus, invii, entro, e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto allo scrivente Servizio ed al Comune di Putignano, il **contratto di locazione definitivo** con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate relativo all'immobile situato nel Comune di Putignano, alla Via San Girolamo n.9, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus" e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
  - ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
  - iii. La società "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus" è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 20/07/2020 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
  - iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Putignano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus" alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
  - v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 4/2019;
  - vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Comune di Putignano ([protocollo@cert.comune.putignano.ba.it](mailto:protocollo@cert.comune.putignano.ba.it));
    - alla società "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali Arl Onlus", in persona del suo legale rappresentante ([metropolisconsorzio@pec.it](mailto:metropolisconsorzio@pec.it));

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione**  
(Mauro Nicastro)